

OGGETTO: Lavori Socialmente Utili. Approvazione della ^{SCHEMA DA} Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000 e dell'art.78, comma 2, della Legge n.388/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola Formazione e Lavoro;

VISTO il D.Lgs.n.468/1997 che disciplina l'istituto dei Lavori Socialmente Utili;

VISTO il D.Lgs.n.81/2000 recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili;

VISTO il D.Lgs.n.469/1997 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO l'art.8, comma 1, del D.Lgs.n.81/2000 il quale prevede che le risorse finanziarie del Fondo Nazionale per l'Occupazione destinate alle attività socialmente utili siano ripartite tra le Regioni previa stipula di apposite Convenzioni da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che dette risorse possono essere impiegate per lo svolgimento di misure di politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili;

VISTO l'art.78 della Legge n.388/2000 ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle Convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del "bacino Regionale" dei Lavoratori Socialmente Utili;

il comma 2, lettera b) il quale prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.81/2000 dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

il comma 3, il quale prevede che ai fini del rinnovo delle Convenzioni di cui al comma 2, saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse preordinate nell'ambito del Fondo Nazionale per l'Occupazione per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs.n.81/2000, di pertinenza del "bacino Regionale";

RILEVATO che per le finalità di cui sopra sono state sottoscritte per il periodo 1999 - 2001 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lazio n.2 Convenzioni rispettivamente in data 23/03/2000 ed in data 05/02/2001;

RILEVATO, altresì, che per l'erogazione, da parte dell'INPS, degli Assegni di Utilizzo e degli Assegni Nucleo Familiare spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili appartenenti al "bacino Regionale" è stata sottoscritta in data 05/10/2001 apposita Convenzione tra la Regione Lazio e l'INPS;

CONSIDERATO che in base ai monitoraggi dell'Agenzia Lazio Lavoro ed ai dati dell'INPS l'entità del "bacino Regionale" dei Lavoratori Socialmente Utili è quantificato in n.5.360 unità inclusi i lavoratori ultracinquantenni al 31/12/2000, non stabilizzati entro il 31/12/2001;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di stipulare anche per l'anno 2002 l'allegata Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di continuare a sostenere, anche attraverso le risorse finanziarie del Fondo Nazionale per l'Occupazione, il processo di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili ed al fine di garantire la correttezza e la correttezza dell'erogazione, da parte dell'INPS degli Assegni di Utilizzo e degli Assegni Nucleo Familiare spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili appartenenti al "bacino" Regionale;





ALLEG. alla DELIB. N. 565

DEL 1.0 MAG. 2002

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI**

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE - DIV.III**

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LAZIO

VISTO il decreto legislativo 28.02.2000, n.81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art.45, comma 2, della legge 17.05.1999, n.144, ed in particolare:

l'art.2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art.4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art.78 della legge 23.12.2000, n.388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art.4, comma 2, del decreto legislativo n.81/2000 dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, che prevede che ai fini del rinnovo delle convenzioni con le Regioni di cui al comma 2, saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione per i soggetti di cui all'art.2,

PER ~~GOVERNO~~ CONFORME

comma 1, del decreto legislativo n.81/2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi gli ultracinquantenni al 31.12.00, non stabilizzati entro il 31.12.01

CONSIDERATA l'entità del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, che la Regione Lazio quantifica in 5.360 unità;

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e

la Regione Lazio

convengono quanto segue:

ART.1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART.2

Vengono trasferite alla Regione Lazio risorse finanziarie pari a EURO 32.706.857,64 (trentaduemilionisettecentoseimilaottocentocinquantesette/64).

Tali risorse finanziarie devono in coerenza con la legislazione regionale in materia, agevolare prioritariamente i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, il cui numero è individuato nelle premesse.

Le risorse finanziarie sopra indicate possono essere utilizzate anche per assicurare la copertura dell'assegno per prestazioni socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare.

ART.3

La Regione Lazio, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.81/00 ed al fine di agevolare la collocazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui alla presente convenzione, può individuare attività collegate ad iniziative che comportano il trasferimento di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero iniziative finanziate da fondi strutturali europei, ovvero iniziative oggetto di programmazione negoziata.

Su specifica richiesta della Regione e sulla base di un progetto di stabilizzazione che coinvolga altre Amministrazioni nazionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere un tavolo di coordinamento con i soggetti interessati, anche per verificare le quote di finanziamento a carico delle Amministrazioni.

PER COPIA CONFORME

ART.4

Sono destinatari delle azioni e delle iniziative volte allo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili previste dall'art.7 del decreto legislativo n.81/00 e dall'art 52, comma 71, della legge 28.12.01, n.448, i soggetti individuati nell'ultimo capoverso delle premesse.

ART.5

Le risorse finanziarie di cui all'art.2 saranno trasferite alla Regione Lazio dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione, sul conto corrente intestato alla Regione Lazio, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.6

Dalle risorse finanziarie di cui all'art.2 sarà detratto l'importo degli assegni per prestazioni di attività socialmente utili e degli assegni al nucleo familiare anticipato dall'INPS per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2002.

Per i mesi successivi e a seguito di specifica richiesta della Regione Lazio l'INPS può anticipare gli assegni di cui al capoverso precedente, con conseguente detrazione delle risorse anticipate dall'importo convenzionato.

Le risorse finanziarie di cui all'art.2 sono incrementate per un ammontare pari ai costi di gestione per la corresponsione da parte dell'INPS degli assegni per le attività socialmente utili, ma detti costi saranno rimborsati all'INPS direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per l'occupazione.

ART.7

La Regione Lazio ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritengono conseguibile nell'anno 2002 la fuoriuscita di una quota pari ad almeno il 20% del bacino regionale come quantificato nelle premesse.

ART.8

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida ad Italia Lavoro l'attività di monitoraggio numerico del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, come quantificato nelle premesse, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione a valere sul Fondo per l'occupazione.

A tal fine Italia Lavoro attiverà entro il mese di maggio 2002 un sistema, basato su tecnologia Internet e inserito sul proprio Portale del lavoro, per la gestione dei dati e

PER COPIA CONFORME

l'inserimento delle informazioni (elenco lavoratori iniziali e successive variazioni dello stesso).

La Regione si impegna a far utilizzare agli enti attuatori delle attività socialmente utili il sistema di cui al capoverso precedente.

Le procedure di comunicazione all'INPS dei nominativi dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e delle relative variazioni mensili si intendono espletate da parte degli enti utilizzatori con l'inserimento nel sistema attivato da Italia Lavoro delle informazioni necessarie, secondo le procedure tecniche fornite dalla stessa Italia Lavoro.

Il suddetto sistema dovrà essere richiamato nella convenzione tra INPS e Regione per la corresponsione degli assegni per le attività socialmente utili.

ART. 9

Alla Regione Lazio è, inoltre, riconosciuto un contributo aggiuntivo derivante dal riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione, destinate ai lavoratori socialmente utili, che residueranno dopo il riparto di cui alle convenzioni per l'anno 2002.

ART. 10

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni, stabilirà i criteri per il riparto delle risorse di cui all'art. 9, tenendo conto anche del criterio della premialità e del cofinanziamento regionale.


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in considerazione delle istanze rappresentate da tutte le Regioni, si attiverà per individuare ulteriori azioni di sostegno allo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, tenendo conto della necessità di accompagnare il processo anche sotto i profili finanziario e normativo.

A tal fine il Ministero medesimo convocherà riunioni periodiche su richiesta delle Regioni.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Il Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Achille

Per la Regione Lazio



A large handwritten signature in black ink.

PER COPIE CONFORMI